



SEGRETERIE NAZIONALI

**Ai Rappresentanti Legali di
ANAV
ASSTRA
AGENS**

e p.c. Ai Responsabili TPL
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI

“ “ Spett.le FONDO PRIAMO

Prot. 01/17/SS.NN.

Roma, 19 luglio 2017

Oggetto: **importi di cui all'art. 38 dell'A.N. 28.11.2015 - DIFFIDA.**

L'attuale configurazione dello Statuto del Fondo Priamo dipende esclusivamente dalla condotta delle Associazioni Datoriali ANAV e ASSTRA e delle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, che avrebbero potuto e dovuto, tramite i loro Rappresentanti all'interno del Consiglio di Amministrazione, proporre all'Assemblea del Fondo le modifiche statutarie necessarie per rimuovere tempestivamente ogni eventuale ostacolo giuridico al versamento delle somme previste dall'art. 38 dell'A.N. del 28.11.2015 (*avendo avuto a disposizione, a tal fine, un periodo più che congruo, di ben diciotto mesi*).

La mancata effettuazione di tale versamento entro il corrente mese, come previsto dalla clausola contrattuale suddetta, integrerà l'inadempimento, quantomeno colposo - da parte dei datori di lavoro - della loro obbligazione contributiva, con conseguente sussistenza - per pacifico orientamento della giurisprudenza in proposito - del diritto di ogni lavoratore al relativo risarcimento, in misura pari all'ammontare delle somme non versate e da versarsi, fino all'adempimento, maggiorate degli oneri accessori previsti dal Regolamento per la gestione delle irregolarità contributive del Fondo medesimo.

Pertanto, in adempimento del dovere di tutela degli interessi dei lavoratori, si invitano codeste Associazioni Datoriali a fare tutto quanto in loro potere, anche revocando precedenti contrarie comunicazioni già diffuse alle aziende associate, per indurre i datori di lavoro ad effettuare direttamente in favore dei lavoratori il versamento delle somme destinate alla previdenza integrativa previste dall'art. 38 dell'A.N. del 28.11.2015, maggiorate degli oneri accessori previsti dal Regolamento per la gestione delle irregolarità contributive del Fondo medesimo.

Tali somme, ovviamente, trattandosi di risarcimento del danno non consistente nella perdita di reddito, non saranno tassabili come retribuzione.

In mancanza, poiché ogni dipendente, come detto, può agire giudizialmente per la tutela dei propri diritti, queste Organizzazioni Sindacali forniranno ai lavoratori la necessaria assistenza legale, a tal fine.

Il Segretario Generale
FAISA-CISAL
Andrea Gatto

Il Segretario Generale
UGL FNA
Fabio Milloch